ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale del l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 6 febbraio 1963, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-del-l/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it